

## Commissione Paritetica Cantonale nel ramo della Posa di Pavimenti

resp.: S. Lupi  
e-mail: [sonia.lupi@cpcedilizia.ch](mailto:sonia.lupi@cpcedilizia.ch)

6501 Bellinzona, 22 gennaio 2010

Alle spettabili  
imprese nel ramo della posa di pavimenti  
in moquette, linoleum, materie plastiche,  
parchetto e pavimenti tecnici rialzati  
del cantone Ticino

### **MODIFICHE CONTRATTUALI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2010**

---

Egregi Signori,

L'Associazione Ticinese Posatori Pavimenti (ATP), l'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese e UNIA hanno concordato le seguenti disposizioni che entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2010.

#### **Premessa:**

Le parti contraenti hanno deciso di non procedere ad adattamenti salariali (aumento generale individuale e aumento dei minimi contrattuali), a favore di una revisione completa dell'art. 20 del CCL relativo alle indennità trasferte.

La presente circolare riporta pertanto la tabella dei minimi salariali (pto. 1, salari base validi dal 1° gennaio 2010 - invariati rispetto al 2009 - ) e riprende integralmente il testo, modificato, dell'art. 20 del CCL valido anch'esso a partire dal 1° gennaio 2010.

#### **1. Salari base lavoratori e salari base apprendisti (invariati)**

Classe salariale	Salario base orario	Salario base mensile
Capo	Fr. 32.45	Fr. 5'717.--
Posatore pavimenti qualificato	Fr. 30.00	Fr. 5'283.--
Posatore pavimenti non qualificato	Fr. 28.25	Fr. 4'975.--
Ausiliario	Fr. 24.55	Fr. 4'324.--
<u>Giovane lavoratore</u>		
a) dalla scadenza del contratto di tirocinio fino alla fine dell'anno civile successivo	Fr. 25.70	Fr. 4'527.--
b) il secondo anno civile successivo dalla scadenza del contratto di tirocinio	Fr. 27.40	Fr. 4'823.--
<u>Apprendista</u>		
1° anno		Fr. 855.--
2° anno		Fr. 1'180.--
3° anno		Fr. 1'715.--

## 2. Salari mensili

Le ore da tenere in considerazione per la tramutazione del salario orario in salario mensile ammontano a 176.

## 3. Modifica art. 20 CCL – Indennità di trasferte

20.1. A norma degli articoli 327a e 327b del CO i lavoratori dislocati dall'impresa su cantieri fuori sede hanno diritto ad un rimborso spese.

20.1.1. A totale rimborso delle spese quale pratica applicazione di questo principio, ed in aggiunta a quanto previsto dall'art. 18.3., la ditta corrisponderà a tutti i lavoratori impegnati fuori da una tratta di 20 km un'indennità di **fr. 18.--** al giorno. L'indennità è versata individualmente al lavoratore ad ogni paga ed è indicata separatamente nel conteggio salariale.

~~stralcio 20.2. Trasferimenti dalla sede dell'azienda al luogo di lavoro che superano i 45 minuti globalmente (andata e ritorno), sono considerati tempo di lavoro e vanno indennizzati a salario normale.~~

20.2. Le spese di viaggio **al di fuori da una tratta di 10 km** sono a carico del datore di lavoro.

20.3. A tutti i lavoratori inviati a lavorare in località tanto distanti da non permettere loro di rincasare la sera, si rimborseranno le spese effettive di vitto ed alloggio e quelle di viaggio.

20.4. Il lavoratore che dietro ordine del datore di lavoro fa uso di un proprio mezzo di trasporto ha diritto alla seguente indennità: autovettura **fr. 0.70 al km** (riservate le disposizioni dell'art. 20.2.1)

20.4.1. L'utente del mezzo di trasporto è tenuto a trasportare possibilmente colleghi di lavoro.

Come al solito siamo a vostra disposizione per fornirvi i chiarimenti necessari ed approfittiamo dell'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

per la Commissione Paritetica Cantonale  
il presidente:



P. Locatelli